

Legge 8-8-1995 n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Pubblicata nella G.U. 16 agosto 1995 – S.O.



Art. 1

**Principi generali: sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso;
regime dei cumuli.**

COMMA 23

Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.⁽¹⁾

(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 28 settembre 2001, n. 355, conv., con modificazioni, in l. 27 novembre 2001, n. 417, il secondo periodo di questo comma va interpretato nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del presente articolo, che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.l. 355/2001, la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge (d.l. 355/2001).